

Proposta n.43029

Oggetto: ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N.

Prot. n. del

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

- ◆ **VISTA** la propria ordinanza n. 9 del 24/06/08 avente per oggetto “orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
- ◆ **ACCERTATO** che relativamente al periodo Natalizio, durante il quale si registra un notevole aumento del flusso turistico, la predetta ordinanza non prevede deroghe agli orari di chiusura;
- ◆ **RITENUTO** che le motivazioni addotte nell’ordinanza n. 9 sopra indicata, volte a giustificare le deroghe agli orari di chiusura, debbano essere tenute in considerazione anche per le deroghe durante il periodo Natalizio;
- ◆ **VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 e, in particolare, l’art. 17 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa alla fissazione dei limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- ◆ **VISTO** il parere della Commissione Comunale di cui all’art. 20 della L.R 30/2003 in data 24/04/08;
- ◆ **VISTI** gli artt. 13, 14, 15 e 16 della D.G.R. 23/01/08 n. 8/6495;
- ◆ **VISTO** l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ◆ **VISTO** il DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- ◆ **VISTO** lo statuto Comunale;

DISPONE CHE:

L’orario di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stabilito come di seguito specificato.

ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

- a) **Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:**
 - orario massimo di attività: tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo.
(L’attività di intrattenimento e svago esercitata non a scopo di lucro all’interno del locale dovrà inderogabilmente cessare alle ore 24.00. Dalle ore 24.00 alle ore 2.00 potrà continuare solo l’attività di somministrazione)

- b) **Esercizi di cui all’art. 6.1 lett. j) della D.G.R. n. 8/6495 del 23/01/08 che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell’art. 68 del TULPS:**
 - orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 4 del giorno successivo.

L’orario scelto dall’esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L’orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

ART. 2 – ORARI DELLE ATTIVITA' A CARATTERE MISTO

Gli esercizi che, congiuntamente all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio osservano l’orario previsto per l’attività prevalente; il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l’attività prevalente. Detti esercizi possono non osservare l’obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l’attività prevalente.

ART. 3 – GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del titolare, qualora lo vogliano, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

ART. 4 – DEROGHE

Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui all'art. 1, senza obbligo di comunicazione al Comune, nelle seguenti occasioni:

- ultimo giorno di carnevale sino alle ore 03,00;
- dal venerdì antecedente la Pasqua al mercoledì successivo, sino alle ore 03,00;
- dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni fino alle ore 03,00;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio, sino alle ore 03,00 ad eccezione del giorno 31 dicembre in cui la chiusura potrà essere posticipata sino alle ore 5,00 del 1° gennaio;

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono:

- a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c) osservare l'orario prescelto e comunicare al Comune l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura;
- d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

1. nelle aree di servizio lungo le autostrade;
2. all'interno delle stazioni ferroviarie;
3. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. **In particolare, il Sindaco può disporre l'anticipazione dell'orario di chiusura per quegli esercizi che in qualunque modo, anche solo a causa del comportamento dei propri clienti, creeranno disturbo alla quiete pubblica come meglio precisato all'art. 8. .**

ART. 8 - ORDINE PUBBLICO

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Si precisa che all'orario di chiusura non sono ammessi avventori all'interno del locale, ma esclusivamente personale di servizio.

Il titolare dell'attività deve assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00 e vigilare affinché, all'uscita del locale, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.

Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 24.00.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

ART. 9 - SANZIONI

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 30/2003 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed entra immediatamente in vigore.

La presente viene:

- 1) affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- 2) inviata a mezzo fax: Comando Polizia Locale;

